



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, del 30.10.2023, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di previdenza iscritta al **N. 5463/2022 R.G.** promossa da:

LINO CIMINO, nato a Valle Agricola (CE), il 05/02/1966, e residente ivi in via S. Lucia, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco CIALELLA, presso il quale elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico, come da procura in atti,

RICORRENTE IN OPPOSIZIONE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente/legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti

RESISTENTE

Oggetto: Opposizione ad avviso di addebito – GESTIONE COMMERCianti

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da note in sostituzione dell'odierna udienza.

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso introduttivo, depositato il 10/8/2022, l'odierno ricorrente si è opposto all'avviso di addebito emesso dall'INPS, sede di Caserta n. 328 2022 000 071 7560 000 notificato in data 28.07.2022, con il quale l'Istituto gli ingiungeva il pagamento della

somma di € 8.788,54 a titolo di contributi dovuti alla gestione ART COM per gli anni 2020 e 2015.

Ha evidenziato *di* essere stato titolare di un'impresa individuale con inizio attività dal 27/1/1988 e fino al 31/12/2015, con data di cancellazione 17/6/2019; pertanto, ha ritenuto la non debenza delle somme per l'anno 2020 per cessata attività.

Ha altresì dedotto *di* aver effettuato rateazione n. AT 02890201904096195150, includendo il debito riferito all'anno 2015, per un totale complessivo di € 26.672,78 a mezzo "*saldo e stralcio*" e di € 3.114,15 per "*rottamazione ter*".

Ha lamentato, di poi, una serie di vizi formali del titolo e, cioè: l'inesistenza del credito vantato ex art. 27 co. 1 L. 689/81, nonché ex art. 12 e 24 D.P.R. 602/73; la violazione dell'art. 24 Cost., nonché degli artt. 7, 16 e 17 Legge n. 212/2000 e dell'art. 8 D. Lgs. 32/2001; la carenza dei requisiti fondamentali, ai sensi dell'art. 21 *septies*, Legge n. 241/1990.

Ha lamentato, pertanto, l'insussistenza dei presupposti di legge per la chiesta contribuzione e ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensiva, con vittoria di spese di lite, da distrarsi.

Radicatosi il contraddittorio, l'Inps si è costituito in giudizio per impugnare e contestare la prospettazione attorea, con svariate argomentazioni, e le relative richieste, in quanto destituite di fondamento.

In particolare, ha dedotto - per quanto attiene alla contribuzione anno 2020 - *di* aver proceduto allo sgravio della posizione previdenziale, con conseguente annullamento di tutti gli avvisi di addebito successivi al 31.12.2015 e chiesto la cessata materia del contendere, con il favore delle spese, per l'omessa comunicazione della cessazione della propria attività e per l'avvenuta cancellazione soltanto nel 2019.

Ha insistito, invece, per la legittimità della pretesa per il 2015, trattandosi di contribuzione dovuta sul minimale di reddito, chiesta per la prima volta con l'avviso di addebito oggi opposto e, pertanto, non oggetto della chiesta rottamazione.

Acquisita agli atti la documentazione prodotta e concesso il termine per il deposito di note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa mediante pubblicazione di sentenza completa delle ragioni in fatto e in diritto della decisione.

In premessa, con l'avviso di addebito, la cui disciplina è dettata dall'art. 30 del d.l. 78/2010, non è più necessaria la formazione del ruolo da parte dell'Inps e la trasmissione dello stesso all'agente della riscossione che doveva provvedere alla formazione e notificazione della cartella.

L'atto di determinazione della pretesa e l'atto costituente titolo per dare esecuzione alla pretesa e che intima il pagamento entro un certo termine a pena di esecuzione forzata sono unificati, per cui l'avviso di addebito assorbe le funzioni che prima erano svolte dalla

cartella esattoriale e dal ruolo. Nulla cambia invece per la fase esecutiva, che rimane affidata all'agente della riscossione e continua a svolgersi con gli stessi strumenti e modalità della cd. esecuzione esattoriale. Nel caso in cui il debitore non provveda al pagamento delle somme dovute, versandole nel termine di sessanta giorni dalla notifica all'agente della riscossione territorialmente competente indicato nell'avviso di addebito, il concessionario potrà procedere senz'altro incombente ad espropriazione forzata.

Avverso l'avviso di addebito il destinatario, pertanto, ha i medesimi strumenti di tutela previsti nei confronti dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento.

Occorre in via preliminare procedere alla esatta qualificazione giuridica della odierna domanda: questione cruciale è inquadrare correttamente che tipo di strumento di tutela abbia azionato in giudizio parte ricorrente, onde verificarne la proponibilità e l'ammissibilità.

Ciò, in quanto è data al contribuente facoltà di esercizio di più azioni giudiziarie, anche con un unico atto.

La Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito che il ricorso avverso pretese non di natura strettamente tributaria (contributi previdenziali o assistenziali, sanzioni amministrative, altre somme dovute all'erario non costituenti tributi in senso stretto) è ammissibile mediante tre opzioni:

a) ricorso ai sensi dell'art. 24 comma VI e dell'art. 29, comma II, del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che consentono innanzitutto di rivolgersi al giudice del lavoro ex art. 442 c.p.c. per formulare opposizione "... *contro l'iscrizione a ruolo*" per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva; trattasi di strumento finalizzato ad ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva (Cass. n. 17978 del 2008) nei confronti dell'ente impositore, cui "*il ricorso va notificato*" (art. 24, co. 5, d.lgs. n. 46/99) e che, dunque, è il legittimato passivo della domanda.

Tuttavia, l'art. 29, co. 2, del d.lgs. n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che "*le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie*".

b) Proposizione dell'opposizione ai sensi del combinato disposto ex artt. 615 e 618 c.p.c., con cui è possibile proporre opposizione all'esecuzione al giudice del lavoro, quando l'esecuzione non è ancora iniziata, o al giudice dell'esecuzione, se la medesima è stata invece avviata, eccependo questioni di merito riguardanti la pignorabilità dei beni o l'esistenza di fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito) "*quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata*";

c) proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per vizi formali dell'atto esecutivo riguardanti il titolo o la cartella di pagamento avanti al giudice del lavoro o al giudice dell'esecuzione a seconda del caso che l'esecuzione sia stata iniziata o meno.

Inoltre, rammenta che questo triplice sistema di tutela giurisdizionale fa sì che sia ammessa la possibilità per il contribuente di proporre con un unico atto sia l'opposizione per motivi di merito della pretesa contributiva sia l'opposizione per motivi di forma dell'atto presupposto.

Pertanto, spetta al giudice di merito, interpretando la domanda, la corretta qualificazione dello strumento di tutela azionato, onde valutarne anche l'ammissibilità e la procedibilità, verificare la scelta compiuta dall'opponente.

Ebbene, in ragione di tutto quanto ricostruito, questo Giudice ritiene che il ricorrente abbia inteso azionare un'opposizione di merito relativamente alla non debenza per cessata attività, un'opposizione all'esecuzione circa l'accoglimento dell'istanza di rottamazione (*cfr.* ricorso, conclusioni), oltre che un'opposizione agli atti esecutivi, con riguardo alle censure puramente formali.

Quanto all'**opposizione agli atti esecutivi**, la Suprema Corte ha più volte precisato che le doglianze avverso vizi puramente formali dell'intimazione o al *quomodo executionis* devono essere avanzate nelle forme e soprattutto nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi; ha infatti chiarito che *"nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto - è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale, non assumendo alcuna rilevanza, invece, l'assenza di accertamenti e delle relative contestazioni, trattandosi di adempimenti previsti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e non per l'esazione di contributi e somme aggiuntive"* (Cass. 2008, n. 18691; così pure Cass. 2004 n.21863).

Non vi è dubbio che la censura con cui l'opponente deduce l'invalidità dell'avviso di addebito per vizi di carattere formale/contenutistico introduce un'opposizione agli atti esecutivi: che, infatti, costituisce un vizio del *quomodo* dell'attività.

Per quanto l'opposizione sia ammissibile in quanto tempestiva, quando si lamenta la violazione di norme di legge che prescrivono determinati **requisiti formali/contenutistici** e finanche quando ad essere violati siano taluni principi di cui alla legge sul procedimento amministrativo (legge 7.8.1990, n. 241) nonché costituzionali, quali il buon andamento della P.A., deve osservarsi – in consapevole accordo con la giurisprudenza più accorsata – che oggetto del giudizio non è l'impugnazione di un atto amministrativo, bensì l'accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo di versamento

di contributi previdenziali, il quale viene in essere non per effetto di un provvedimento amministrativo in senso stretto, ma a seguito di un procedimento volto alla verifica del tutto vincolata della sussistenza dei requisiti che la legge direttamente prescrive per la costituzione del rapporto contributivo obbligatorio da cui scaturiscono reciproche posizioni debitorie e creditorie.

La giurisprudenza ha, dunque, chiarito che le controversie aventi ad oggetto l'accertamento e la tutela di diritti soggettivi pur conseguenti a procedimenti amministrativi *non comportano l'impugnazione del provvedimento di mero accertamento* (cfr. Cass. 23.3.2000, n. 3473, in tema di contenzioso elettorale).

Pertanto, deve ritenersi che, in linea di massima, non rilevano le eventuali violazioni delle regole procedurali relative al procedimento amministrativo, come ad esempio quelle concernenti *l'obbligatoria indicazione del nominativo del responsabile del procedimento o la necessaria indicazione nell'atto del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, spettando, in sostanza, pur sempre al soggetto creditore allegare e provare in giudizio, a fronte della contestazione del preteso debitore che agisce per ottenere una pronuncia di accertamento negativo, la sussistenza di tutti i presupposti di legge per la costituzione del rapporto assicurativo* (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 17/07/2008, n. 19762). Circa la sostanziale irrilevanza di eventuali vizi del procedimento in materia di controversie su diritti di natura previdenziale, la S.C. ha affermato che *“dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto quella prestazione, rapporto che, nascendo ex lege al verificarsi dei requisiti previsti, è completamente protetto dal giudice dei diritti soggettivi, il quale può non solo interamente sostituirsi all'attività della p.a. (non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) allorché da parte di questa vi sia stata inerzia, pregiudizievole per il diritto di credito del privato, nello svolgimento del relativo procedimento, ma anche in ogni caso prescindere dallo stesso procedimento nella decisione della controversia a lui devoluta”* (Cass. 24.2.2003, n. 2804).

Del resto, la riprova della irrilevanza di eventuali vizi formali è data dal fatto che, quand'anche tali vizi fossero riscontrati, gli stessi sarebbero del tutto influenti sull'esito del giudizio, giacché la pronuncia da adottare non potrebbe consistere nel mero annullamento dell'avviso, ma dovrebbe sempre vertere sulla sussistenza o meno dell'obbligo contributivo, in disparte la considerazione che l'A.G.O., diversamente da quanto accade per l'A.G.A. - che ha il potere di annullare gli atti perché deputato a sindacarne la legittimità -, è Giudice del rapporto sostanziale sottostante.

Venendo, quindi, alla **debenza**, va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione all'annualità 2020, atteso che va rilevata l'incidenza sui fatti di causa dell'annullamento in autotutela dell'opposto avviso di addebito, come rilevato dall'Ente creditore nella memoria

di costituzione in giudizio (*cf.* alleg. telematico n. 19 prod. resistente “*annullamento parziale AVA*”).

In relazione a tali somme deve ritenersi venuto meno l'interesse ad agire del ricorrente.

La Suprema Corte (*cf.* Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.

È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (*cf.* Cass. civ. 20.1.98 n. 486).

Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è *rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento*, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (*cf.* Cass. civ., sez. lav. 7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav. 6.4.83 n. 24069).

La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048), *deve assumere la forma di sentenza*, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).

Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere: sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere, che è costituito, giustappunto, dall'annullamento in autotutela, avendo l'INPS riconosciuto la non debenza delle somme iscritte, con efficacia *ex tunc*.

Quanto, invece, alla contribuzione per l'anno 2015, si legge nella relazione amministrativa: *“Il contribuente non ha mai ricevuto in precedenza la notifica di AVA che contenessero la contribuzione sul minimale di reddito dell'anno 2015. Pertanto, è escluso che abbia versato detta contribuzione per il tramite del concessionario.*

Dal provvedimento n. AT documento n. 02890201904096195150 allegato al ricorso si rileva l'elenco degli AVA ma non l'indicazione delle partite in essi iscritte.

Escludendo gli AVA con numerazione dell'anno antecedente il 2015 (ovvero quelli fino al n. 328 2014 000 561 5976 000 che, evidentemente, non possono contenere contribuzione per periodi successivi alla loro formazione) si evidenzia che:

- l'AVA n. 328 2015 000 115 4383 000, formato il 24/09/2015 contiene la contribuzione relativa alla 3^a e 4^a Rata 2014;
- l'AVA n. 328 2017 000 112 7661 000, formato il 9/09/2017 contiene la contribuzione relativa alla 1^a, 2^a, 3^a e 4^a Rata 2016”.

Emerge dalla documentazione allegata che mai l'Istituto ha notificato avvisi di addebito all'opponente relativi ai contributi fissi anno 2015, prima dell'ava oggetto di odierno giudizio. Tutti gli avvisi di addebito successivi al 2015 riguardano o i contributi 2014 o i contributi 2016.

Pertanto, non essendovi alcun avviso di addebito per i contributi fissi 2015, la rateazione protocollo AT02890201904096195150 non può riguardare i contributi 2015 oggetto di giudizio, tanto meno la Rottamazione ter citata dallo stesso opponente (*cfr.* alleg. 8 mem. costituz. “rateazione agenzia delle entrate”).

Infine, l'Inps ha posto in luce che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, presupposto per accedere al regime contributivo agevolato, come documentato dalla compilazione del quadro RG (contabilità semplificata) in luogo del quadro LM (regime forfetario) – si veda Identificativo dichiarazione: 19132133020 - 0000004 del 29/12/2016 – Mod. Unico 2016 per anno 2015 –, motivo per cui è dovuta la contribuzione sul minimale di reddito dell'anno 2015 (*cfr.* alleg. 9).

Non essendovi altra contestazione nel merito circa l'insussistenza dei presupposti sostanziali per la chiesta contribuzione, la domanda di parte attrice per il 2015 va rigettata, assorbite tutte le altre doglianze.

Residua la determinazione delle spese processuali.

Le spese di lite vanno regolate, con riguardo alla cessata materia del contendere, facendo ricorso al principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere. Ebbene, nel caso di specie non si dubita della fondatezza della domanda, di cui lo stesso resistente ha preso atto, procedendo all'annullamento in autotutela dell'avviso di addebito.

Tuttavia, stimasi equo compensarle per intero, in quanto va tenuto in debita considerazione che l'opponente mai ha comunicato all'Inps la cessazione della propria attività a far data dal 31.12.2015, né con istanza generica né con le comunicazioni Ufficiali; che lo stesso opponente ha ricevuto altri avvisi di addebito per contribuzione successiva al 31.12.2015 dal 2016 al 2019 e mai ha comunicato o eccepito nulla all'Inps né ha chiesto l'annullamento in via amministrativa degli avvisi di addebito; che la cancellazione è stata eseguita alla Camera di Commercio solo in data 17.06.2019; che l'opponente ha chiesto il regime contributivo agevolato anche per l'anno 2016, quando la sua attività doveva essere cessata e, su tali circostanze, non ha preso posizione.

Con riguardo, poi, al rigetto della domanda per la contribuzione 2015, le spese sono liquidate in dispositivo in base alla causalità nella genesi della lite ex art. 91 c.p.c., avendo riguardo alla natura della controversia, al valore della stessa (con riguardo al valore della domanda rigettata), alla complessità delle questioni, alle fasi del giudizio, all'opera professionale prestata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:

1. dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle somme relative a crediti Inps per l'annualità 2020 di cui all'avviso di addebito opposto;
2. rigetta nel resto;
3. Condanna il ricorrente soccombente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 900,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.

Si comunichi.

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa *Federica Ronsini*

